

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
- All' **ARCEA**
Cittadella Regionale” - Loc. Germaneto
88100 Catanzaro
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' **Organismo Pagatore AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' **OP della Provincia Autonoma di Bolzano - OPPAB**
Via Perathoner, 10
39100 Bolzano

N

- | | | |
|--------------------|------|--|
| | Al | Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA |
| | Al | C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA |
| | Al | C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA |
| | Al | CAA Liberi Agricoltori
Via Dessé, 2
00199 ROMA |
| | Al | CAA Liberi Professionisti
Via Carlo Alberto, 30
10123 TORINO |
| E p.c.
Agricole | Al | Ministero Politiche Alimentari e Forestali
- Dip.to delle Politiche europee ed internazionali dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA |
| | Alla | Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI |
| | A | SIN S.p.A.
Via Curtatone, 4/d
00185 ROMA |

Oggetto: Procedura per la determinazione dell'esito centralizzato – campione di ammissibilità per Domanda di pagamenti diretti, Domanda di pagamento per la superficie e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali – Campagna 2017.

1. Premessa

La presente circolare riporta le modalità di calcolo dell'esito, anche a seguito dell'esecuzione dei controlli oggettivi di ammissibilità per la campagna 2017.

Per la campagna 2017, inoltre, alcuni Organismi Pagatori (secondo quanto esposto nella tabella delle deleghe concordata a livello di coordinamento) hanno delegato ad AGEA l'esecuzione dei controlli in loco per l'accertamento dell'ammissibilità delle superfici agli aiuti richiesti nelle Domande che sono state presentate presso le proprie strutture.

La necessità di adempiere ai controlli previsti dal SIGC in maniera omogenea sull'intero territorio nazionale comporta la necessità della condivisione, tra gli Organismi Pagatori e l'OC AGEA, delle regole interpretative della normativa Unionale in merito.

Il campione di ammissibilità è stato estratto sulla base delle circolari Agea prot. n. 43360 del 5 maggio 2017 (campione anticipato), n. 58256 del 13 luglio 2017 (Criteri di Estrazione del Campione) integrato, per l'OP AGEA, secondo le indicazioni presenti nella nota prot. ORPUM 60206 del 20 luglio 2017; l'esito della superficie accertata viene registrato sul SIAN e messo a disposizione degli Organismi pagatori.

2. Riferimenti normativi

2.1. Base giuridica Unionale

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 1393/2016 del 4 maggio 2016, della commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 2017/723 della Commissione del 16 febbraio 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le

sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

2.2. Documenti di lavoro

DSCG/2014/39 FINAL - REV 1 - GUIDANCE DOCUMENT ON AID APPLICATIONS AND PAYMENT CLAIMS REFERRED TO IN ARTICLE 72 OF REGULATION (EU) 1306/2013;

DS/EGDP/2015/02 rev 4 - GUIDANCE DOCUMENT ON THE IMPLEMENTATION BY MEMBER STATES OF PERMANENT GRASSLAND PROVISIONS IN THE CONTEXT OF THE PAYMENT FOR AGRICULTURAL PRACTICES BENEFICIAL FOR THE CLIMATE AND THE ENVIRONMENT (GREENING) [*This document is referred to as "permanent grassland guidance"*]

DSCG/2014/31-FINAL REV 1 - GUIDANCE DOCUMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE EFA-LAYER REFERRED TO IN ARTICLE 70(2) OF REGULATION (EU) 1306/2013 - CLAIM YEAR 2015 ONWARDS

DSCG/2014/32 FINAL REV1 - ON-THE-SPOT CHECKS ACCORDING TO ART. 24, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 OF REGULATION (EU) NO 809/2014 - GUIDANCE FOR ON-THE-SPOT CHECKS (OTSC) AND AREA MEASUREMENT1 - CLAIM YEAR 2016

DSCG/2014/33 – FINAL REV 3 final - GUIDANCE DOCUMENT ON THE LAND PARCEL IDENTIFICATION SYSTEM (LPIS) UNDER ARTICLES 5, 9 AND 10 OF COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) NO 640/2014 - CLAIM YEAR 2016 ONWARDS

2.3. Altri Documenti

Linea direttrice n. 4 - LINEE DIRETTRICI PER LA VERIFICA DI CERTIFICAZIONE DEI CONTI DEL FEAGA/FEASR - la dichiarazione di gestione

2.4. Base giuridica Nazionale

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 n. 6513, recante “*Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 n. 1420, recante “*Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2015 n. 1922, recante “*Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020*”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 maggio 2015 n. 1566, recante “*Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020*”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla “*semplificazione della gestione della PAC*”;
- D.M. n. 2490 del 25/01/2015 - *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.*

- Nota Mipaaf Prot. DG PIUE n. 2954 dell'8 maggio 2015 – Chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;
- Nota Mipaaf Prot. DG PIUE n. 3411 del 29 maggio 2015 – Ulteriori chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti.

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2074 del 5 aprile 2017 - *Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013"*
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2883 del 29 aprile 2016 - *Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 18 novembre 2014 per quanto concerne talune misure di sostegno accoppiato.*
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2766 del 12 maggio 2017 - *Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne la proroga dei termini di presentazione delle domande per l'anno 2017.*
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3253 del 13/06/2017 - *Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013"*
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3782 del 15 giugno 2016 - *Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato al settore carne bovina.*
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5535 del 28/09/2017 - *Attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017)5807 del 28 agosto 2017 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014*
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5604 del 2 ottobre 2017 - *Modifica dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 e del 26 febbraio 2015 relativi alle disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.*
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.427 del 29 settembre 2015 - Criteri di controllo e base di calcolo per le riduzioni e le esclusioni per gli aiuti richiesti nella Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2015

- Circolare AGEA prot. 75129 del 4 ottobre 2017 - Domanda unica 2017 - pagamento anticipato per i regimi di sostegno degli aiuti diretti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Aiuti accoppiati

- Circolare AGEA prot. n. 44438 DEL 24 maggio 2017 - ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO. DISCIPLINA E CONTROLLI PER LA CAMPAGNA 2017

Piano di coltivazione e criteri di mantenimento delle superfici

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 – “Addendum n. 1 alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015. 141 DEL 20 MARZO 2015- RIFORMA PAC – DM 12 GENNAIO 2015 N. 162 RELATIVO ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLA GESTIONE DELLA PAC 2014 – 2020 - PIANO DI COLTIVAZIONE;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 DEL 23 LUGLIO 2015 - OGGETTO: RIFORMA PAC – INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE PROT. ACIU.2015.141 DEL 20 MARZO 2015- PIANO DI COLTIVAZIONE;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 DEL 29 settembre 2015 - RIFORMA PAC – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 DEL 23 dicembre 2015 -RIFORMA PAC – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.425 DEL 29 SETTEMBRE 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 DEL 20 gennaio 2016 - RIFORMA PAC – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.569 DEL 23 DICEMBRE 2015.
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.161 DEL 18 marzo 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015
- Circolare AGEA prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015

3. Controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)

La domanda viene predisposta sulla base delle superfici contenute nel piano di coltivazione nell’ambito del fascicolo aziendale. I controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) vengono effettuati in ambito Fascicolo aziendale, nelle Domande e nel confronto di coerenza tra ciascuna Domanda ed il Fascicolo aziendale.

I controlli istruttori eseguiti nell'ambito del SIGC, determinano anomalie che ciascun Organismo pagatore deve prendere in considerazione ai fini del pagamento.
La tabella seguente riporta le anomalie calcolate in relazione alla parcella di riferimento.

Anomalie a seguito dei controlli oggettivi

Anomalia	Descrizione Anomalia
C20_01	Particella su fondo Inaccessibile (controlli oggettivi)
C27_01	Superficie agricola dichiarata come mantenuta ma riscontrata come "non mantenuta" dai controlli oggettivi
C27_02	Superficie agricola dichiarata "non mantenuta" ma riscontrata come "mantenuta" dai controlli oggettivi
C28_01	Particella riscontrata con coltura non ordinaria

Anomalie amministrative

Anomalia	Descrizione Anomalia
ARA_01	Intervento non compatibile - presenza superfici a fida pascolo
C15_02	Particella in "supero" tra più organismi pagatori
C23_02	Particella con superficie complessivamente dichiarata maggiore della superficie accertata tra più domande campione e non ("supero" esterno)
C23_03	Particella con superficie complessivamente dichiarata maggiore della superficie accertata tra più domande campione ("supero" esterno)
N21_01	Superfici in "supero" di conduzione nel periodo di riferimento per l'aiuto richiesto
N23_01	Superficie non condotta nel periodo di riferimento per l'aiuto richiesto
N25_01	Particella soppressa in "supero" senza condivisor
N25_02	Particella soppressa in "supero" con presenza di condivisor
N26_01	Superficie non condotta all'11 novembre della campagna di riferimento
N26_04	Soggetto Cedente deceduto prima della registrazione del titolo di conduzione
N26_05	Particella bloccata dalla Guardia di finanza
N20-01	Uso del suolo parzialmente riscontrato
N22-01	Uso del suolo totalmente non riscontrato
PX1-01	particella in corso di individuazione al gis (in lavorazione)
PX1-02	particella non esistente al gis (dopo la lavorazione)
PX1-03	particella non individuabile per indisponibilit� documentazione catastale
PX1-04	particella non individuabile per mancanza documentazione
MAN-01	Mantenimento - soggetto non detentore dell' allevamento
MAN-02	Mantenimento - carico uba non rispettato, allevamento nel comune o limitrofo
MAN-03	Mantenimento - carico uba non rispettato, allevamento in comune non limitrofo
PLT-01	Superficie non presente nel SIPA
PLT-02	Tara incongruente con quanto presente nel SIPA
PLT-03	Data della delibera fuori dai termini
C55_01	Particella condivisa tra pi� domande senza "supero" (campione e non)

Anomalia	Descrizione Anomalia
C55_02	Particella in "supero" tra più Organismi Pagatori (campione e non)
C55_03	Particella in "supero" tra più Organismi Pagatori (campione)
P62_07	Dimensione minima appezzamento non rispettata (200 metri)
P09-01	superficie richiesta > superficie ammissibile fascicolo (presente istanza di riesame)
SAS-01	intervento richiesto in zone non ammissibili
SAS-02	uso del suolo non ammissibile per l'intervento richiesto
SAS-03	premio alle superfici olivicole - pendenza media non superiore al 7,5%
SAS-04	premio specifico alla soia - superato limite di ammissibilità (5 ettari)
SAS-05	premio alla barbabietola da zucchero - contratto alla trasformazione assente
SAS-06	premio al pomodoro da industria - contratto alla trasformazione assente
SAS-07	premio al pomodoro da industria - impegno alla coltivazione assente
SAS-08	premio al pomodoro da industria - mancata dichiarazione contratto in domanda
SAS-09	assenza attestazione ente competente certificazione olio dop
US6-01	intervento / prodotto incongruente o assente
P16_01	Appezzamento non rilevato nel catasto informatico
P16_02	Appezzamento non rilevato al catasto informatico interessato da frazionamento/accorpamento
P16_03	Particella rilevata al catasto come soppressa, senza casi particolari ammessi
P16_04	Particella rilevata al catasto come soppressa dichiarata con caso particolare frazionamento - accorpamento
P16_05	Particella rilevata al catasto come soppressa con data successiva al 30/11/2004
P17_01	"Supero" con particella soppressa senza condivisori
P17_02	"Supero" con particella soppressa con presenza di condivisori
P25_06	particella sospesa
P30_01	Particella senza riscontro grafico
P30_04	Centroide presente e poligono catastale assente
P30_05	Particella assente per indisponibilità
P55_02	Particella in "supero" tra più domande campione e non
P55_03	Particella in "supero" tra più domande campione
P71_01	Particella in "supero" di compatibilità tra Domanda Unica e Sviluppo Rurale
P72_01	Particella in "supero" di ammissibilità tra Domanda Unica e Sviluppo Rurale di produttori diversi
US9_04	Mancata disponibilità particella al 15 maggio
X14_01	Errata associazione tra codice prodotto dichiarato e raggruppamento colturale/tipologia intervento
X18_01	Appezzamento in "supero" per lo stesso soggetto e stessa tipologia di documento. superfici a premio per intervento maggiori della superficie condotta
X20_01	Il macrouso-prodotto-varietà dichiarati sulla particella sono incompatibili con la misura della domanda
X34_01	Disallineamento tra gli interventi a livello particellare e la tipologia di misura dell'atto amministrativo (adesione alla misura/prosecuzione impegno)
X46_01	Particella fuori regione richiesta a premio
X47_01	Particella in "supero" nella stessa domanda.superficie utilizzata per intervento maggiore della superficie condotta (tare escluse)

Anomalia	Descrizione Anomalia
X54_01	intervento incompatibile con la tipologia di svantaggio
X54_02	Appezzamento/intervento incompatibile con la tipologia di indennita' riconosciuta a premio (SIC/ZPS)
X54_03	Intervento incompatibile con le zone SIC/ZPS riconosciute a premio
X61_01	Interventi incongruenti con la tipologia aziendale dichiarata
X64_01	Intervento incompatibile con la tipologia di finanziamento della domanda
X66_01	Pendenza media dell'appezzamento non compatibile con gli impegni richiesti
ARP_01	Presenza variazione particelle rispetto alla domanda di aiuto
C15_01	Particella condivisa tra più domande senza "supero" (campione e non)
C15_05	Particella condivisa tra più domande senza "supero" (solo campione)
C23_01	Particella con superficie complessivamente dichiarata corrispondente alla superficie accertata (condivisione intra/inter aziendale)
P55_01	Particella condivisa tra più domande senza "supero" (campione e non)
P55_05	Particella condivisa tra più domande senza "supero" (solo campione)
P79_02	Quantità di superficie elegibile minore della superficie condotta del fascicolo richiesta da un produttore
P82_01	Demarcazione vendemmia verde art. 33 Reg. (UE) 1308/2013
P83_01	Demarcazione superfici art.52 del Reg.(UE) 1307/2013 (DM 6513 del 18/11/2014)
P84_01	Demarcazione greening - art. 43 Reg. (UE) 1307/13
R36_01	Regime di intervento nell'ambito di una domanda con superficie richiesta eccedente la superficie ammissibile
X44_01	Codice misura/azione dichiarato a livello di appezzamento incongruente con il codice misura/azione dichiarato nel quadro degli impegni
GR9-01	- PRESENZA SUPERFICI CON COLTURE NON DETTAGLIATE AI FINI DELLA DIVERSIFICAZIONE

AGEA - COORD - Prot - Uscita N. 0004145 del 19/01/2018

4. Controlli in loco

L'art. 59 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che il SIGC comprende l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e di pagamento e che tale sistema è completato da controlli in loco.

L'art. 24 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che «i controlli amministrativi e i controlli in loco [...] sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- c) i criteri e le norme in materia di condizionalità.»

L'art. 59, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che «le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci». Pertanto, nel caso in cui l'agricoltore o chi ne fa le veci si rifiuti di consentire l'accesso all'azienda oppure non si presenti all'incontro in contraddittorio senza giustificato motivo:

- la domanda di aiuto selezionata per il controllo in loco di ammissibilità viene respinta;
- tutte le domande di aiuto dell'agricoltore sottoposto agli obblighi di condizionalità per l'anno civile 2017 e selezionato per il controllo in loco di condizionalità vengono respinte.

Le domande per le quali la superficie è un elemento per il calcolo dell'aiuto richiesto e selezionate per i controlli oggettivi vengono sottoposte, in base alla metodologia di controllo prevista (fotointerpretazione, rilievo di campo, ecc.), ad una serie di verifiche finalizzate a determinare l'effettivo uso del suolo e la presenza della coltura dichiarata.

Le aziende per le quali è presente almeno un Gruppo di Colture in cui la superficie ammessa è inferiore alla superficie dichiarata e/o presenta irregolarità amministrative, o è riscontrata una infrazione ad un atto o norma di condizionalità, sono invitate ad un incontro in contraddittorio. Nel corso di tale incontro viene rappresentato l'esito dei controlli e viene consentito, in presenza di idonea documentazione, di risolvere le eventuali irregolarità amministrative, ovvero di richiedere un nuovo sopralluogo in campo in contraddittorio.

A conclusione del suddetto incontro viene rilasciato un verbale, sottoscritto dal controllore e dal produttore o da un suo delegato, riportante l'esito dei controlli.

Tale verbale, tuttavia, non ha carattere definitivo ai fini del calcolo dell'aiuto in quanto la domanda, integrata dai risultati dei controlli oggettivi, viene nuovamente sottoposta ai controlli amministrativi.

L'accertamento di quanto dichiarato nel piano di coltivazione, in quanto possibile, è base di controllo per tutti i procedimenti amministrativi che si poggiano su esso, incluse le domande di sostegno e pagamento nell'ambito del PSRN ed i controlli ex ante ed ex post previsti per le misure a investimento nell'ambito del PSR.

5. Metodo di calcolo degli aiuti

Il calcolo degli aiuti prevede fasi progressive che si articolano nella determinazione delle quantità ammissibili ad aiuto, differenziate per tipologia di aiuto:

- 1) regimi di aiuti per superficie, escluso il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, e misure di sostegno connesse alla superficie;
- 2) pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;
- 3) regimi di aiuto per animale (sostegno accoppiato facoltativo in base alle domande di aiuto per animale nell'ambito dei regimi di aiuti per animali o nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale in base alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali)

Si riportano di seguito le metodologie di calcolo applicate nelle suddette fasi.

Nella fase di compilazione della domanda l'abbinamento tra uso del suolo dichiarato ed intervento a premio viene effettuato mediante la matrice dei prodotti/ interventi di Coordinamento.
Il calcolo dell'esito tecnico, per ciascuna domanda di aiuto, viene effettuato a valle dei controlli amministrativi e oggettivi.

5.1. Calcolo superficie determinata per gruppo di coltura

La base di calcolo in relazione ai pagamenti per superficie (regime di pagamento di base, regime per i giovani agricoltori, sostegno accoppiato facoltativo nei settori seminativi e colture permanenti, misure a superficie dello Sviluppo Rurale, regime dei piccoli agricoltori) è determinata secondo le disposizioni dell'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014.

A ciascuna parcella/intervento dichiarata nell'ambito di uno specifico regime di intervento, viene associata una superficie determinata.

Per tutte le domande sottoposte a controllo oggettivo, la superficie determinata per ciascun gruppo di colture viene calcolata confrontando la somma delle superfici dichiarate e la somma delle superfici accertate; si considera come "determinata" la minore tra le due superfici.

Per le domande non sottoposte a controlli oggettivi la superficie determinata si ottiene prendendo a riferimento la superficie richiesta, decurtata di eventuali porzioni di superficie interessate da irregolarità.

Per ciascun regime di intervento si ottiene la superficie determinata totale, come somma delle corrispondenti superfici per parcella/intervento.

Il calcolo di ammissibilità viene eseguito per ciascun regime di intervento, applicando eventualmente delle compensazioni secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 3.1.4.

Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto e/o di pagamento nell'ambito di più di un regime di aiuti o misure di sostegno per superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi o misure di sostegno.

Se si accerta che la superficie occupata da un gruppo di colture determinato, anche tenendo conto della tolleranza tecnica ove applicabile, è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, ai fini del calcolo dell'aiuto è utilizzata la superficie dichiarata.

Se la superficie dichiarata supera la superficie determinata per un gruppo di colture ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per quel gruppo di colture.

Se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito dei regimi di pagamenti diretti previsti dai titoli III, IV e V del Reg.

(UE) n. 1307/2013 o se la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di una misura di sostegno per superficie è inferiore o uguale a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata; ai fini del calcolo si tiene conto soltanto delle sovradichiarazioni di superfici a livello di gruppo di colture ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014.

Per ciascuna parcella agricola è necessario:

1. verificare la compatibilità tra l'uso del suolo dichiarato e quello rilevato secondo le indicazioni contenute nella matrice DICHIARATO/ RILEVATO (matrice B1 di Coordinamento);
2. calcolare la superficie determinata applicando alla superficie misurata, laddove possibile, la tolleranza tecnica descritta nel successivo paragrafo 3.1; ulteriori requisiti per l'attribuzione della superficie ammissibile:
 - a. In caso di accertamento dello stato di "coltura non ordinaria" (escluso il regime 026) la superficie determinata viene considerata pari a 0;
 - b. In caso di accertamento dello stato di "mancato mantenimento delle superfici agricole" la superficie determinata viene considerata pari a 0;
 - c. In caso di accertamento del mancato rispetto dei requisiti dimensionali minimi delle parcelle agricole (fissati ai sensi dell'art. 1, comma 5, del DM 26 febbraio 2014, n. 1420), la superficie determinata viene considerata pari a 0; la soglia minima è stabilita a 200 mq per tutti gli interventi. La dimensione che viene presa in considerazione per la verifica è quella dell'intero appezzamento rilevato, prescindendo dal suo ritaglio sulle particelle di riferimento
 - d. Le superfici rilevate ad Elementi caratteristici del Paesaggio protetti da condizionalità (EP) adiacenti a superfici eleggibili sono considerate eleggibili, secondo le regole descritte nel documento "Servizi calcolo superfici reali EP superfici virtuali EFA-Documentazione" (cfr. Allegato 1). Gli EP adiacenti a superfici agricole entrano nel computo della superficie eleggibile anche ai fini della verifica del rispetto dei requisiti dimensionali minimi (si veda punto c precedente);
 - e. Qualora una superficie sia rilevata dal controllore come non ammissibile e un elemento caratteristico del paesaggio sia stato dichiarato dall'agricoltore come facente parte della superficie ammissibile (elemento caratteristico del paesaggio per il regime di pagamento di base) o essere situato al confine del terreno a seminativo (elemento caratteristico EFA per pagamento di inverdimento), l'EFA-EP non può più soddisfare questo requisito e diventa così non ammissibile ai sensi dell'articolo 45 del regolamento 639/2014;
 - f. Per le aziende soggette a Greening le superfici censite come Aree di Interesse Ecologico (EFA) rientrano nel conteggio delle superfici utili al raggiungimento della soglia del 5% dopo l'applicazione dei fattori di ponderazione e conversione previsti dal DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e smi, secondo le regole descritte nel documento "Servizi calcolo superfici reali EP superfici virtuali EFA-Documentazione".
 - g. per il codice rilevato 659 ed i codici "estesi" riconducibili a tale codice di Refresh Agricolo (prati permanenti con tare 20%) la superficie da considerare è pari alla superficie del poligono rilevato decurtato della tara forfetaria del 20%; tale superficie comunque non può essere superiore alla superficie dichiarata netta

- h. per il codice rilevato 654 ed i codici “estesi” riconducibili a tale codice di Refresh Agricolo (prati permanenti con tare 50%) la superficie da considerare è pari alla superficie del poligono rilevato decurtato della tara forfetaria del 50%; tale superficie comunque non può essere superiore alla superficie dichiarata netta.
- i. per il codice rilevato 650 sulle occupazioni del suolo dichiarate come Pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale - PLT, riportate di seguito, la superficie da considerare è pari alla superficie del poligono rilevato come pascolato decurtato della tara forfetaria del 70% (qualità 170) (UNAR pascolo 656) oppure 50% (qualità 150) (UNAR pascolo 657 o 654).

Nel caso in cui venga rilevato che non è eseguita l'attività di pascolamento (UNAR 650), sarà attribuita una superficie pari a 0.

La tara forfetaria riconosciuta sarà quella del poligono GIS e/o della relativa UNAR associata, e la superficie non riscontrata sarà esclusa dal calcolo delle sanzioni.

Nel caso in cui venga rilevata una tara superiore al 70% o si rilevi che non è possibile il pascolamento (UNAR 650), sarà attribuita una superficie pari a 0.

Nel caso in cui l'esito del controllo oggettivo evidenzi una differenza tra la tara rilevata in campo e la tara indicata nelle delibere Regionale che identificano le PLT, la modifica dovrà essere comunicata alla Regione competente, affinché riconsideri il dato ufficiale registrato nel SIPA. Tali comunicazioni saranno notificate anche al Mipaaf.

OCCUPAZIONE DEL SUOLO - CODICE	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - DESCRIZIONE	DESTINAZIONE - codice	DESTINAZIONE - descrizione	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	QUALITA'- CODICE	QUALITA'- DESCRIZIONE
218	PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	170	coefficiente di riduzione 70%
218	PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	150	coefficiente di riduzione 50%

5.1.1. Dichiarazioni alfanumeriche

In caso di presenza di più occupazioni del suolo dichiarati in un regime di intervento, la superficie corrispondente a ciascuna occupazione del suolo rilevata compatibile deve essere distribuita tra le diverse occupazioni del suolo dichiarate in maniera proporzionale alla superficie dichiarata. In ogni caso la procedura attribuisce al massimo la superficie realmente accertata.

Qualora una particella sia stata richiesta in più regimi di intervento, la superficie rilevata compatibile deve essere distribuita in maniera proporzionale sugli interventi. In caso di interventi compatibili la superficie rilevata deve essere attribuita interamente a ciascun intervento.

5.1.2. Dichiarazioni grafiche

Nell'ambito di ciascun gruppo di coltura (o regime di intervento) e per ciascuna parcella agricola dichiarata (PA-DICH) si dovrà procedere all'esecuzione dei passi seguenti:

1. Individuazione dei poligoni di uso del suolo accertati dai controlli oggettivi, aventi lo stesso codice GIS, sia del poligono che dell'eventuale UNAR associata, e lo stesso raggruppamento dello stato di coltivazione (Non ordinario, Non mantenuto, con controlli ulteriori positivi) e che ricadono, totalmente o parzialmente, all'interno della parcella agricola grafica dichiarata (PA-DICH).
2. Accorpamento dei suddetti poligoni tra loro contigui in uno o più appezzamenti rilevati (APP-RILE), con evidenza della superficie sia al lordo sia al netto delle eventuali tare. Alla rappresentazione geometrica di ciascun appezzamento rilevato è attribuito un identificativo univoco nel SIAN. Ciascun poligono di uso del suolo accertato che ricade parzialmente nella parcella agricola dichiarata potrà essere presente esclusivamente in un appezzamento rilevato (APP-RILE).
3. Individuazione degli APP-RILE compatibili con il gruppo di coltura (regime di intervento) in esame in base alla matrice DICHIARATO/RILEVATO. Durante la verifica di compatibilità bisognerà tenere presenti le eventuali UNAR associate ai poligoni GIS.
N.B. Per le sole PA-DICH dichiarate con il codice delle PLT, in caso APP-RILE compatibili con esse, la tara forfettaria da considerare sarà quella del poligono GIS e/o della relativa UNAR associata, e la superficie non riscontrata sarà esclusa dal calcolo delle sanzioni.
4. Accorpamento dei suddetti APP-RILE contigui tra di loro in modo da ottenere una o più parcelle agricole rilevate (PA-RILE), con evidenza della superficie sia al lordo sia al netto delle eventuali tare. Alla rappresentazione geometrica di ciascuna parcella agricola rilevata è attribuito un identificativo univoco nel SIAN.
N.B. Gli appezzamenti rilevati non interamente contenuti nella parcella dichiarata (PA-DICH) devono essere opportunamente contrassegnati per evitare che siano attribuiti a più parcelle agricole per lo stesso regime di aiuti: ciascun APP-RILE utilizzato potrà essere utilizzato soltanto in una sola PA-RILE.
5. La PA-RILE inferiori ai 200 mq dovranno essere escluse dai successivi calcoli in quanto non rispettano i requisiti dimensionali minimi.

5.1.3. TOLLERANZA TECNICA DI MISURAZIONE DELLE SUPERFICI

L'applicazione della tolleranza tecnica è prevista nel caso in cui le parcelle agricole siano puntualmente localizzate in fase di dichiarazione. Pertanto, per le domande presentate in modalità alfanumerica si assumeranno le misurazioni delle superfici tal quali.

Per le domande sottoposte a controlli oggettivi e nel caso di dichiarazione in modalità grafica, la superficie accertata per ciascuna parcella agricola tiene conto dell'applicazione della tolleranza tecnica prevista all'articolo 38 del reg. UE 809/2014.

La tolleranza si calcola come prodotto tra il buffer validato ai sensi dell'articolo 38(4) del reg. UE 809/2014 e il perimetro della parcella agricola misurata.

La superficie accertata si calcola nel modo seguente:

- se la differenza tra la superficie misurata e la superficie dichiarata (in valore assoluto) è maggiore della tolleranza tecnica, la superficie misurata verrà considerata come accertata.
- se la differenza tra la superficie misurata e la superficie dichiarata (in valore assoluto) è minore della tolleranza tecnica, la superficie dichiarata verrà considerata come accertata.

La tolleranza tecnica si applica esclusivamente nel caso in cui si riscontri la corrispondenza biunivoca tra la parcella agricola dichiarata e la parcella agricola riscontrata.

In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può superare 1,0 ettari; è comunque espressa in ettari, con due decimali.

Se la differenza tra l'area dichiarata e l'area rilevata $<$ tolleranza tecnica in valore assoluto, si prende in considerazione la superficie dichiarata, altrimenti la rilevata.

Per ottenere la superficie determinata per ciascuna PA-DICH si procede al confronto tra la superficie dichiarata della PA-DICH con la superficie della PA-RILE come di seguito rappresentato.

$\text{sup.netta(PA-DICH)} - \text{sup.netta(PA-RILE)} < \text{perimetro}_{\text{esterno}} \text{ PA-RILE} * \text{buffer specifico per strumento utilizzato} \rightarrow \text{superficie determinata} = \text{sup.netta(PA-DICH)}$

$\text{sup.netta(PA-DICH)} - \text{sup.netta(PA-RILE)} \geq \text{perimetro}_{\text{esterno}} \text{ PA-RILE} * \text{buffer specifico per strumento utilizzato} \rightarrow \text{superficie determinata} = \text{sup.netta(PA-RILE)}$

Il valore del buffer da utilizzare per il calcolo della tolleranza tecnica è calcolato secondo il criterio contenuto nel documento JRC GUIDANCE FOR ON-THE-SPOT CHECKS (OTSC) AND AREA MEASUREMENT DSCG/2014/32 FINAL REV1, dove è prevista una tolleranza tecnica di misurazione pari a $1,5 * 0,5 = 0,75$ m. calcolato sulla base delle caratteristiche delle immagini VHR utilizzate nella provincia stessa (precisione pixel 0,50 cm). Ne deriva pertanto che ogni poligono che rappresenti la realtà di una determinata parcella agricola è considerato concorde con essa se la sua misurazione non oltrepassa un buffer pari a 0,75 m.

Il calcolo della tolleranza tecnica dovrà sempre essere eseguito nel caso in cui la PA-DICH intersechi una sola PA-RILE. Nel caso in cui la PA-DICH intersechi più di una PA-RILE, bisognerà individuare, se possibile, la PA-RILE da abbinare alla PA-DICH. Solo in caso di abbinamento univoco e certo si dovrà procedere all'applicazione della tolleranza tecnica; in caso contrario, la superficie determinata corrisponderà alla superficie della PA-RILE.

Le rappresentazioni grafiche degli APP-RILE e delle PA-RILE, nonché delle associazioni che ci sono tra tali oggetti e tra i poligoni GIS rilevati per ciascuna particella catastale sono disponibili nel SIAN.

In sintesi, per ogni parcella agricola dichiarata sono rappresentati:

- Area rilevata compatibile, elenco degli appezzamenti rilevati e relative superfici
- Area rilevata incompatibile, elenco degli appezzamenti rilevati e relative superfici
- Il perimetro della parcella rilevata
- Eventualmente, il tipo di immagine utilizzato

5.1.4. REGOLE DI COMPENSAZIONE

Per la Domanda Unica la superficie totale determinata è ottenuta sommando le superfici ammissibili di ciascuna parcella agricola dopo aver applicato le regole di compensazione dettagliate nella sottostante tabella 1.

Si rammenta che, nel caso di dichiarazione in modalità alfanumerica, ciascuna parcella agricola è dichiarata all'interno della parcella di riferimento (particella catastale).

La compensazione non si applica:

- Nel caso di particelle condivise tra più produttori (dichiarazione alfanumerica);
- Nel caso di interventi diversi tra loro compatibili.

Tabella 1 – Domanda Unica

Codice intervento	Descrizione intervento	Compatibilità all'interno dell'intervento	Compatibilità con altri interventi
026	DESTINAZIONI AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE	Compensazione tra tutte le superfici con occupazione del suolo ammissibile all'aiuto di base: • Seminativi; • Coltivazioni permanenti (impianti arborei ed altre coltivazioni permanenti) • Prati permanenti dichiarato seminativo non avvicendato per oltre 5 anni Le superfici ammissibili a Prati permanenti (così come definiti dall'art. 4 (1) (h), del regolamento (UE) n. 1307/2013), eccettuati i seminativi non avvicendati e compresi i prati permanenti con tara, purché soddisfacenti i criteri minimi di mantenimento, sono compensabili nel rispetto delle eventuali tare rilevate.	TUTTI
037	SUPERFICIE A CANAPA	Compensazione tra le superfici interessate dal regime di intervento solo col prodotto canapa	Solo col regime di base
122	PREMIO SPECIFICO ALLA SOIA (IN PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA ED EMILIA ROMAGNA) (ART.	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto soia	Solo col regime di base

Codice intervento	Descrizione intervento	Compatibilità all'interno dell'intervento	Compatibilità con altri interventi
	23(1))		
123	PREMIO COLTURE PROTEAGINOSE, LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE (IN TOSCANA, UMBRIA, MARCHE E LAZIO) (ART. 23(9))	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo con i prodotti proteaginosi, leguminosi da granella ed erbai annuali di sole leguminose	Solo col regime di base
124	PREMIO FRUMENTO DURO (IN TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA) (ART. 23(5))	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto frumento duro	Solo col regime di base
125	PREMIO LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE (IN ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA) (ART. 23(13))	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo con i prodotti leguminosi da granella ed erbai annuali di sole leguminose	Solo col regime di base
126	SETTORE RISO (ART. 24)	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto riso	Solo col regime di base
127	SETTORE BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (ART. 25)	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto barbabietola	Solo col regime di base
128	SETTORE POMODORO DA INDUSTRIA (ART. 26)	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto pomodoro	Solo col regime di base
129	SUPERFICI OLIVICOLE IN LIGURIA, PUGLIA E CALABRIA (ART. 27, COMMA 1)	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto olivo	Col regime di base e con gli altri interventi delle superfici olivicole 132 e 138

Codice intervento	Descrizione intervento	Compatibilità all'interno dell'intervento	Compatibilità con altri interventi
132	SUPERFICI OLIVICOLE IN PUGLIA E CALABRIA E CARATTERIZZATE DA UNA PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 7,5% (ART. 27, COMMA 3)	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto olivo	Col regime di base e con gli altri interventi delle superfici olivicole 129 e 138
138	SUPERFICI OLIVICOLE CHE ADERISCONO AI SISTEMI DI QUALITÀ (ART. 27, COMMA 6)	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto olivo	Col regime di base e con gli altri interventi delle superfici olivicole 129 e 132
204	DIVERSIFICAZIONE	Per le considerazioni relative alle colture diversificanti si rimanda ai paragrafi del greening. Sono considerati compatibili e diversificanti anche i codici Gis 90 – altri ortaggi, e 86 – “Piante Aromatiche, corrispondenti a seminativi	Col regime di base e coi regimi da 122 a 128

Per la Domanda PSR la superficie totale determinata è ottenuta sommando le superfici ammissibili di ciascuna parcella dopo aver applicato le regole di compensazione.

In ogni caso, tale tolleranza non si applica alle superfici non determinate quando queste sono riferite ad un uso non agricolo rilevato dai controlli con uno dei seguenti codici e con una superficie presente sulla parcella agricola complessivamente maggiore di 100 mq:

- 1) Manufatti – codice GIS: 660
- 2) Acque – codice GIS: 690
- 3) Aree non pascolabili – codice GIS: 770
- 4) Tare – codice GIS: 780
- 5) Boschi – codice GIS: 650, a meno che non rientrino negli elenchi delle particelle su cui sono svolte Pratiche Locali Tradizionali comunicati dalle Regioni e dalle Province Autonome.
- 6) Terreni abbandonati - Codici GIS: 667-668 oppure 780, con unar 667-668

5.1.5. Applicazione della tolleranza di 1.000 mq per domanda

Per quanto riguarda le domande di pagamento per superficie, è previsto che la domanda di aiuto venga adeguata alla superficie determinata solo se le differenze superano un certo livello: ai sensi dell'art. 18, paragrafo 6, comma 2, del Reg. (UE) n. 640/2014 *"...fatto salvo l'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito dei regimi di pagamenti diretti previsti dai titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 1307/2013 o se la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di una misura di sostegno per superficie è inferiore o uguale a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto soltanto delle sovradichiarazioni di superfici a livello di gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1."*

Tale disposizione non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Va chiarito, secondo le osservazioni pervenute dai Servizi della Commissione, che tale disposizione si applica sulla somma degli scostamenti rilevati per ciascun gruppo di coltura. Il calcolo dello scostamento tra la superficie dichiarata e quella determinata e la verifica del rispetto delle tolleranze viene pertanto effettuato a livello di domanda e non di singolo gruppo di coltura.

Sulla base del disposto normativo, il secondo comma (*"tolleranza di 1000 mq"*) si applica sulla situazione relativa all'intera azienda per la quale siano verificati congiuntamente i seguenti due requisiti:

1. differenza tra la superficie complessiva determinata e superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento non superiore a 0,1 ettari;
2. differenza di cui al precedente punto 1 non superiore al 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

5.2. Regimi di aiuti per superficie, escluso il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, e misure di sostegno connesse alla superficie

5.2.1. Calcolo dell'esito per ciascun regime di intervento

Il calcolo dell'esito di ciascun regime di intervento viene ottenuto attraverso l'esecuzione dei passi illustrati di seguito. Per il greening si rimanda al paragrafo 5.

1. calcolo della superficie dichiarata al regime di intervento (SUPE_DICH), ottenuta sommando le superfici dichiarate delle particelle (per i prati permanenti con tara si deve tenere conto delle superfici dichiarate al netto delle tare forfetarie previste dalla normativa);
2. calcolo della superficie ammissibile per il regime di intervento (SUPE_ACCE), ottenuta sommando le superfici ammissibili ed applicando la regola di compensazione esplicitata nella tabella (1 e 2); in particolare, quando la regola esplicitata non prevede la possibilità di compensazione tra Regimi di intervento diversi, la superficie ammissibile da considerare nella somma per ciascun Regime di intervento deve essere al massimo uguale alla superficie dichiarata, anche quando la superficie ammissibile risulta superiore alla superficie dichiarata;
3. confronto tra le due superfici, dichiarate e ammissibili, ottenute dai precedenti due passi;
4. calcolo dello scostamento PERCENTUALE tra esse secondo la seguente formula:

$(SUPE_DICH - SUPE_ACCE) / SUPE_ACCE * 100;$

5. Applicazione delle sanzioni così come indicato nel paragrafo 4.3 *APPLICAZIONE DELLE SANZIONI*.

5.2.1.1. Esito per il Regime di base

Si prevede l'applicazione degli algoritmi di seguito specificati.

1. verifica delle superfici determinate;
2. calcolo della superficie determinata totale;
3. calcolo della differenza tra le superfici dichiarata per l'attivazione dei titoli e determinata di cui al punto 2;
4. determinazione della differenza totale (scostamento in valore assoluto);
5. calcolo della percentuale di scostamento: superficie (punto 4) / superficie (punto 2) * 100;
6. verifica della corrispondente classe di esito per gruppo coltura.

5.2.1.2. Esito per il sostegno facoltativo

Si prevede l'applicazione degli algoritmi di seguito specificati.

1. verifica delle superfici determinate;
2. calcolo della superficie determinata totale;
3. calcolo della differenza tra le superfici dichiarata e determinata di cui al punto 1;
4. determinazione della differenza totale (scostamento in valore assoluto);
5. calcolo della percentuale di scostamento: superficie (punto 4) / superficie (punto 2) * 100;
6. verifica della corrispondente classe di esito per gruppo coltura.

La superficie determinata totale di cui al precedente punto 2 è calcolata, per gli aiuti di seguito indicati, come segue.

POMODORO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (art. 26 del DM 18 novembre 2014, n. 6513 e smi))

Esempio 1

superficie richiesta: 10 ettari
superficie contrattata: 9 ettari
superficie accertata: 8 ettari

La superficie da considerare come richiesta è pari alla minore tra la richiesta e la contrattata.

superficie non riscontrata: $9 - 8 = 1$
percentuale di scostamento: $1/8 * 100 = 12,5\%$

Esempio 2

superficie richiesta: 10 ettari
superficie contrattata: 11 ettari
superficie accertata: 8 ettari

La superficie da considerare come richiesta è pari alla minore tra la richiesta e la contrattata.

superficie non riscontrata: $10 - 8 = 2$
percentuale di scostamento: $2/8 * 100 = 25\%$

Si sottolinea che:

- in caso di assenza del contratto l'aiuto si considera non richiedibile
- qualora il contratto non faccia capo a industrie di trasformazione, anche per il tramite delle OP, questo è rigettato e l'aiuto si considera non richiedibile.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (art. 25 del DM 18 novembre 2014, n. 6513 e smi)

Esempio 1

superficie richiesta: 10 ettari

superficie contrattata: 9 ettari

superficie accertata: 8 ettari

La superficie da considerare come richiesta è pari alla minore tra la richiesta e la contrattata.

superficie non riscontrata: $9 - 8 = 1$

percentuale di scostamento: $1/8 * 100 = 12,5\%$

Esempio 2

superficie richiesta: 10 ettari

superficie contrattata: 11 ettari

superficie accertata: 8 ettari

La superficie da considerare come richiesta è pari alla minore tra la richiesta e la contrattata.

superficie non riscontrata: $10 - 8 = 2$

percentuale di scostamento: $2/8 * 100 = 25\%$

Si sottolinea che in caso di assenza del contratto l'aiuto si considera non richiedibile.

SUPERFICI OLIVICOLE IN PUGLIA E CALABRIA E CARATTERIZZATE DA UNA PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 7,5% (art. 27, comma 3 del DM 18 novembre 2014, n. 6513 e smi)

Si sottolinea che in caso di pendenza inferiore al 7,5% l'aiuto si considera non richiedibile.

SUPERFICI OLIVICOLE CHE ADERISCONO A SISTEMI DI QUALITÀ (art. 27, comma 6 del DM 18 novembre 2014, n. 6513 e smi).

Ai fini del percepimento dell'aiuto è necessario che la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP e che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce. Tale ultimo requisito deve essere attestato dall'Organismo di certificazione competente in un certificato che il richiedente l'aiuto deve rendere disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite.

Esempio 1

superficie richiesta: 10 ettari

superficie in zona DOP/IGP: 9 ettari

superficie accertata: 8 ettari

La superficie da considerare come richiesta è pari alla minore tra la richiesta e quella presente in un areale DOP/IGP.

superficie non riscontrata: $9 - 8 = 1$

percentuale di scostamento: $1/8 * 100 = 12,5\%$

Qualora l'attestazione rilasciata dall'Organismo di certificazione competente non sia stata resa disponibile all'OP competente, quest'ultimo considererà comunque la richiesta di aiuto non ammissibile.

5.2.1.3. Esito per il regime dei piccoli agricoltori

Si prevede l'applicazione degli algoritmi di seguito specificati.

1. verifica delle superfici determinate;
2. calcolo della superficie determinata totale;
3. verifica che la superficie complessiva determinata sia almeno pari alla superficie complessiva accertata nella domanda di adesione al regime nel 2015, a meno di eventuali riduzioni riscontrate a seguito dell'applicazione degli esiti del refresh. Si applicano le disposizioni riportate nella circolare AGEA.25546.2017 del 22 marzo 2017.

Qualora quest'ultima verifica dia esito negativo, la richiesta di aiuto è ritenuta non ammissibile.

5.2.1.4. Esito per la domanda di pagamento (SR)

L'esito amministrativo di ciascun gruppo coltura nelle domande dello Sviluppo Rurale viene calcolato in funzione delle informazioni contenute nella matrice dei prodotti/ interventi dichiarati/ riscontrati (matrice B3 SR), applicando le eventuali compensazioni tra le superfici delle particelle coinvolte da interventi, rientranti all'interno di ciascun gruppo coltura, e quindi bilanciando i difetti di superficie riscontrati ed attribuiti a taluni interventi con gli eccessi di altri.

Le compensazioni vengono effettuate tenendo sempre in considerazione tutte le compatibilità degli interventi con i prodotti, predefinite ad inizio campagna dalle autorità di gestione regionali. Per ciascun gruppo coltura, si individua la superficie totale determinata sommando le quantità di superficie individuate per singola particella di tutti i prodotti compatibili con gli interventi richiesti a premio e applicando le regole di compensazione ammesse: eventuali eccessi di superficie rilevata su tutte le particelle aziendali interessate da interventi a premio rispetto a quelle dichiarate, compensano gli eventuali difetti riscontrati nel medesimo gruppo coltura.

Nella determinazione dell'esito amministrativo, la superficie eleggibile utilizzata per calcolare la superficie determinata è al netto di tutte le anomalie derivanti dai controlli SIGC.

Si prevede l'applicazione degli algoritmi di seguito specificati.

1. verifica delle superfici determinate;
2. calcolo della superficie determinata totale;

3. calcolo della differenza tra le superfici dichiarata e determinata di cui al punto 1;
4. determinazione della differenza totale (scostamento in valore assoluto);
5. calcolo della percentuale di scostamento: superficie (punto 4) / superficie (punto 2) * 100;
6. verifica della corrispondente classe di esito per gruppo coltura.

5.2.2. Applicazione delle sanzioni

Gli artt. 19 e 19 bis del Reg. (UE) n. 640/2014 stabiliscono l'applicazione dei termini di tolleranza in relazione agli scostamenti evidenziati dai controlli sia amministrativi che oggettivi. In particolare, sono previste classi di scostamento e sanzioni da applicare in relazione alla gravità dello scostamento.

Per le domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l'importo si calcola sulla base della superficie dichiarata.

Fatte salve le sanzioni amministrative previste agli artt. 19 e 19 bis del Reg. (UE) n. 640/2014, per le domande di aiuto nell'ambito di regimi di aiuti connessi alle superfici, se la superficie dichiarata supera la superficie determinata per un gruppo di colture ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per quel gruppo di colture.

Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni da applicare sulla superficie determinata, nel caso di una domanda unica di pagamento a titoli vi sia una discrepanza tra i titoli all'aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo di pagamento si basa sul valore minore.

5.2.2.1. Articolo 19bis del Reg. UE 640/2014

L'art. 19bis del Reg. UE 640/2014, introdotto con il Reg. UE 1393/2016 prevede l'applicazione dei termini di tolleranza in relazione agli scostamenti evidenziati dai controlli sia amministrativi che oggettivi per il Regime di base, pagamento per i giovani agricoltori, misura 13 dello Sviluppo Rurale.

In particolare, se per un gruppo di colture di cui all'articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata è superiore alla superficie determinata, l'aiuto o il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di 1,5 volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % della superficie determinata o a 2 ettari.

In ogni caso, la sanzione amministrativa non supera il 100% degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata.

Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata non supera il 10% della superficie determinata e non è stata irrogata al beneficiario nessuna sanzione amministrativa a seguito della sovradichiarazione delle superfici, la sanzione amministrativa viene ridotta del 50% (cd. "yellow card")

Se la sanzione amministrativa di un beneficiario è stata ridotta e un'altra sanzione amministrativa, sia ai sensi dell'articolo 19 bis che all'articolo 21 deve essere irrogata nei suoi confronti per l'anno

di domanda successivo, tale beneficiario paga la piena sanzione amministrativa per l'anno di domanda successivo e versa l'importo di cui la sanzione amministrativa è stata ridotta.

Se l'importo delle sanzioni amministrative calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'art. 19bis non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

A titolo esemplificativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:

Tabella 3 - classi di esito per gruppo coltura ai sensi dell'articolo 19 bis del reg. UE 640/2014 - superficie

ESITO PER GRUPPO COLTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
In tolleranza	[0 - 3] e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata.
In tolleranza	[0 - 3] e > 2 ha o (3 - 10]	Importo relativo alla superficie determinata meno 1,5 volte la differenza riscontrata. Prima volta: la sanzione è ridotta della metà Dalla seconda volta: si applica la sanzione per intero e si recupera l'ammontare ridotto la prima volta
	Oltre 10	Importo relativo alla superficie determinata meno 1,5 volte la differenza riscontrata. In ogni caso, la sanzione amministrativa non supera il 100% degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata. <i>Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.</i>

5.2.2.2. Articolo 19 del Reg. UE 640/2014

L'articolo 19 del Reg. (UE) n. 640/2014 si applica al sostegno accoppiato.

Quando in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata eccede la superficie determinata ai sensi dell'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non è superiore al 20% della superficie determinata.

Se l'eccedenza constatata supera il 20%, non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture interessato, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 640/2014.

Se la differenza constatata è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

A titolo esemplificativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:

Tabella 4 - classi di esito per gruppo coltura ai sensi dell'articolo 19 del reg. UE 640/2014 - superficie

ESITO PER GRUPPO CULTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
In tolleranza	[0 - 3] e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata.
In tolleranza	[0 - 3] e > 2 ha (3 - 20]	Importo relativo alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata.
Fuori tolleranza	Oltre 20	Esclusione dal pagamento.

ESITO PER GRUPPO COLTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
	Oltre 50	L'agricoltore è escluso dal beneficio dell'aiuto per il gruppo coltura in esame. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare , pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014. <i>Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.</i>

5.3. Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - calcolo dell'esito

Per gli agricoltori che devono rispettare gli obblighi del greening, le sanzioni amministrative assumono la forma di **riduzione dell'importo dei pagamenti eseguiti o da eseguire ai sensi di tale regime**. Tali riduzioni devono comunque essere proporzionate e graduate in funzione della gravità, portata e durata e della ripetizione dei casi di inadempienza. A partire dalle dichiarazioni 2017, si applicano anche sanzioni amministrative relative al pagamento di inverdimento.

Qualora l'azienda agricola in controllo abbia una unità dedita alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007, considerata la contemporanea presenza di superfici che di per sé soddisfano gli obblighi del greening (art. 43(11) del Reg. UE n. 1307/2013) e di superficie sulle quali, invece, deve essere eseguita la diversificazione colturale, l'azienda deve essere considerata come costituita da due corpi distinti.

Il primo, costituito da quello con le superfici che soddisfano gli obblighi del greening; il secondo, costituito dalle superfici sulle quali deve essere eseguita la diversificazione colturale. Qualora per queste ultime non vengano rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa regolamentare UE, solo su tali superfici dovranno essere applicate riduzioni e sanzioni. Ai fini del calcolo delle stesse, pertanto, non deve essere presa in considerazione la parte di azienda costituita dalle superfici che soddisfano gli obblighi di greening.

In conformità a quanto indicato nella nota Ref. Ares(2016)1370089, nei casi in cui le superfici ricadano in contratti pluriennali per la coltivazione di erba medica (in purezza), è consentito considerare la classificazione della coltura come "erba o altra pianta erbacea da foraggio" ai fini

della verifica degli adempimenti della diversificazione, alle condizioni stabilite nel paragrafo 2 della circolare AGEA prot. n. 75129 del 4 ottobre 2017.

5.3.1. Applicazione delle riduzioni per la diversificazione

L'art. 24 del Reg. (UE) n. 640/2014, come modificato dal Reg. (UE) n. 723/2017, stabilisce alcune regole per il calcolo delle riduzioni da applicare nel caso in cui vengano verificate delle irregolarità nell'applicazione della diversificazione.

La circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 stabilisce che il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'art. 44, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 è quello compreso tra il 1° aprile ed il 9 giugno dell'anno di presentazione della domanda e precisa che, ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro di superficie a seminativi dell'azienda può essere conteggiato una sola volta prendendo in esame la coltura principale, vale a dire quella che occupa la superficie interessata per il periodo più lungo.

Se non ricorre alcuna delle condizioni che prevedono l'esonero dalla diversificazione, è necessario verificare il rispetto delle percentuali previste dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e se ci sono state violazioni ai seguenti requisiti. Per le domande sottoposte ai controlli oggettivi di ammissibilità, il calcolo di rispetto dei requisiti viene effettuato considerando la superficie delle colture effettivamente rilevate.

Articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 - Seminativi fino a 30 ha

Se i seminativi dell'agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse e la coltura principale non deve superare il 75% di tale superficie.

Se la superficie determinata per il gruppo principale di colture occupa più del 75%, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.

ESEMPIO

		superficie determinata (ha)
		(A)
seminativi	(a)	21,60
di cui gruppo di colture principale	(b)	21,00
di cui altro	(c)	0,60

applicazione dell'articolo 24(1) e 24(4) del reg. UE 640/2014	superficie massima richiedibile per la coltura principale	(e) = 75% di (a)	16,20
	Differenza	(f) = (b - e)	4,80
	riduzione da applicare	(g) = 2 * (f)	9,60
	superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento	(h) = (a - g)	12,00

Articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 - Seminativi oltre 30 ha

Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno tre colture diverse. La coltura principale non deve occupare più del 75% e le due colture principali non devono occupare insieme più del 95% di tali seminativi.

Se la superficie determinata per il gruppo principale di colture occupa più del 75%, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta in misura pari alla superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.

Se la superficie determinata per i due gruppi principali di colture occupa più del 95 %, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta in misura pari a 5 volte la superficie delle due colture principali che supera il 95 % del totale della superficie a seminativo determinata.

ESEMPIO

superficie determinata per il regime di base - (superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23):	54,00 ha
--	----------

inverdimento

		superficie richiesta (ha)
colture permanenti	(y)	1,00
prati permanenti	(z)	3,00
seminativi	(x)	50,00

superficie determinata (ha)

	(A)
colture permanenti (yy)	1,00
prati permanenti (zz)	2,00
seminativi (a)	45,00
di cui gruppo di colture principale (b)	35,00
di cui secondo gruppo di colture (c)	8,00
totale b + c (d)	43,00
di cui altro	2,00

applicazione dell'articolo 24(2) del reg. UE 640/2014	superficie massima richiedibile per la coltura principale	(e) = 75% di (a)	33,75
	Differenza	(f) = (b - e)	1,25
	riduzione da applicare	(i) = (f)	1,25
applicazione dell'articolo 24(3) del reg. UE 640/2014	superficie massima richiedibile per le due colture principali	(m) = 95% di (a)	42,75
	Differenza	(n) = (d - m)	0,25
	riduzione da applicare	(o) = 5 * (n)	1,25
	RIDUZIONE TOTALE DIVERSIFICAZIONE	(p) = (i + o)	2,50
	superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27	(q) = (a - p)	42,50

Articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Qualora l'azienda per le quali l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede che la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo non occupi più del 75 % di tale rimanente superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo determinata occupa più del 75 %, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % di tale rimanente superficie a seminativo determinata.

Al paragrafo 4 è viene previsto che, constatata per tre anni (anche non consecutivi) l'inadempienza di un beneficiario rispetto alla diversificazione delle colture stabilita dal presente articolo, la superficie da sottrarre per gli anni successivi conformemente ai paragrafi da 1 a 4 dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.

Riepilogo

Base normativa	n. colture obbligatorie	superficie massima coltura principale	superficie massima due colture	riduzione
articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013	2	75% del totale della superficie a seminativo determinata		2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata
articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013	3	75% del totale della superficie a seminativo determinata		superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata
	3		95% del totale della superficie a seminativo determinata	5 volte la superficie delle due colture principali che supera il 95 % del totale della superficie a seminativo determinata
44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013	esenzione per taluni impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari	75 % della rimanente superficie a seminativo		2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata

5.3.2. Applicazione delle riduzioni per i prati permanenti

L'art. 45, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013, stabilisce che gli agricoltori non possono convertire o arare prati permanenti situati in zone sensibili contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE o designate dall'Italia al di fuori di tali zone.

Se si riscontra la violazione di tale requisito, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta della superficie determinata come non conforme ai requisiti stessi.

L'art. 44 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce degli obblighi in relazione al mantenimento della proporzione di prato permanente.

Qualora sia stata determinata l'inadempienza di tali obblighi, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta della superficie determinata come non conforme agli obblighi previsti dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 639/2014.

I casi di inadempienza si considerano «determinati» se sono constatati in esito a controlli di ammissibilità, amministrativi o in loco, compiuti in applicazione dell'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013 oppure portati a conoscenza dell'autorità di controllo o dell'organismo pagatore competenti in qualsiasi altro modo.

5.3.3. Applicazione delle riduzioni per le aree di interesse ecologico

Le aree di interesse ecologico obbligatorie, imposte nella misura del 5% della superficie a seminativi aziendale in virtù dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013, si calcolano in base alla superficie totale a seminativo determinata.

Se l'area di interesse ecologico determinata, inclusi gli elementi caratteristici del paesaggio, le fasce tampone, le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, le superfici oggetto di imboscamento ex art. 32, paragrafo 2), lett. b), punto ii), del Reg. (UE) n. 1307/13, deve tenere conto della ponderazione delle aree di interesse ecologico prevista all'art. 46, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013 come individuata nell'allegato II al DM 26 febbraio 2015 n. 1420 (sostituito dal DM 20 marzo 2015).

Se l'area di interesse ecologico obbligatoria supera l'area di interesse ecologico determinata, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta in misura pari a 10 volte l'area di interesse ecologico non trovata.

L'area di interesse ecologico determinata non supera la percentuale delle aree di interesse ecologico dichiarate nell'ambito della superficie a seminativo totale dichiarata.

Se il beneficiario sia inadempiente ai requisiti relativi alle aree di interesse ecologico per tre anni (anche non consecutivi), la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento la superficie da sottrarre per gli anni successivi conformemente al paragrafo 2 dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2

Esempio

		superficie determinata (ha)
		(A)
seminativi	(a)	45,00
di cui EFA	(b)	0,95

applicazione dell'articolo 26(2) del reg. UE 640/2014	superficie EFA obbligatoria	(c) = 5% di (a)	2,25
	Differenza	(d) = (c - b)	1,30
	riduzione da applicare	(e) = 10 * (d)	13,00
	superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento	(f) = (a - e)	32,00

5.3.4. Applicazione della riduzione massima

La somma delle riduzioni calcolate per ciascuno degli impegni cui l'azienda è obbligata, espressa in ettari, non deve superare il numero complessivo di ettari determinato.

Fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative a norma dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 640/2014, la riduzione totale calcolata in applicazione degli artt. da 24 a 26 non supera il pagamento di inverdimento calcolato a norma dell'art. 23.

Le sanzioni amministrative a norma dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 640/2014, vengono applicate a partire dalla campagna 2017, secondo quanto stabilito al paragrafo 3 dell'articolo medesimo.

Completando il caso esemplificato nei paragrafi precedenti, si avrebbe:

	superficie (ha)		importo greening spettante (Euro/ha = 150)	
culture permanenti	(v)	1,00		150,00
prati permanenti	(z)	3,00		450,00
seminativi	(k)	50,00		7.500,00
totale azienda - superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23	(w)	54,00	(w')	8.100,00
culture permanenti	(vv)	1,00		150,00
prati permanenti	(zz)	2,00		300,00
seminativi determinati	(a)	45,00	(a')	6.750,00
totale azienda - superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27	(wd)	48,00	(wd')	7.200,00
riduzione diversificazione	(b)	2,50		
riduzione EFA	(c)	13,00		
riduzione prati permanenti	(pp)	1,00		
riduzione constatata	(d) = (b+c+pp)	16,50		
base di calcolo per il pagamento	(e) = (wd-d)	31,50	(e') = e * Euro/ha	4.725,00
percentuale di scostamento	(f) = (d/e * 100)	52,38		
sanzione	(g) = 2 * (d)	31,50	(g') = g * Euro/ha	4.725,00
sanzione supplementare (art. 28(1))	(o) = (wd - e)	16,50	(o') = o * Euro/ha	2.475,00
sanzione amministrativa calcolata in applicazione dei paragrafi 1 e 2 - 2017	(l) = (g+o)/5	9,60	(l') = (g'+o')/5	1.440,00
limitazione della sanzione 2017	(m) = 20% di (w)	10,80	(m') = 20% di (w')	1.620,00
sanzione applicata 2017	(n) = (l) se (l) ≤ (m) = (m) se (l) > (m)	9,60	(n') = (l') se (l') ≤ (m') = (m') se (l') > (m')	1.440,00
totale pagamento 2017	P₂₀₁₇ = (e-n)	21,90	P'₂₀₁₇ = (e'-n')	3.285,00
sanzione amministrativa calcolata in applicazione dei paragrafi 1 e 2 - 2018	(p) = (g+o)/4	12,00	(p') = (g'+o')/4	1.800,00
limitazione della sanzione dal 2018	(q) = 25% di (w)	13,50	(q') = 25% di (w')	2.025,00
sanzione applicata dal 2018	(r) = (p) se (p) ≤ (q) = (q) se (p) > (q)	12,00	(r') = (p') se (p') ≤ (q') = (q') se (p') > (q')	1.800,00
totale pagamento 2018	P₂₀₁₈ = (e-r)	19,50	P'₂₀₁₈ = (e'-r')	2.925,00

L'art. 30 del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce che non è concesso in nessun caso un aiuto o un sostegno per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto o di pagamento.

Gli animali presenti nell'azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto.

L'Italia applica le disposizioni di cui all'art. 21, paragrafi da 3 a 5, del Reg. (UE) n. 809/2014.

Fermo restando l'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto o di pagamento supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto ovvero del sostegno è calcolato in base al numero di animali accertati.

Qualora vengano riscontrati casi di inadempienze in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) un bovino presente nell'azienda che ha perso uno dei due marchi auricolari è considerato accertato purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, a norma dell'art. 3, primo comma, lettere b), c) e d), del Reg. (CE) n. 1760/2000;
- b) se un solo bovino presente nell'azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l'animale si considera accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, del passaporto per gli animali, della banca dati o con altri mezzi previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e purché il detentore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell'annuncio del controllo in loco;
- c) se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti per gli animali, l'animale in questione è considerato non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità. I dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e le notifiche effettuate nell'ambito di tale sistema possono essere corretti in qualsiasi momento in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

Un capo ovino o caprino presente nell'azienda che abbia perso un marchio auricolare è considerato accertato purché sia comunque possibile identificarlo mediante un primo mezzo di identificazione ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, lettera a), del Reg. (CE) n. 21/2004 e purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste per il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

Per le aziende sottoposte ai soli controlli amministrativi, la segnalazione dell'Anagrafe relativa all'assenza del registro aziendale o a gravi carenze nella sua tenuta comporta l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento dei premi zootecnici.

Le segnalazioni dell'Anagrafe bovina rispetto all'uso di sostanze illecite negli allevamenti comporta la sospensione dell'azienda dal pagamento del sostegno accoppiato sul codice stalla oggetto dell'infrazione fino a definizione del procedimento.

Il controllo in loco viene eseguito nell'anno solare cui la campagna si riferisce.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, quali ad esempio:

- assenza del registro aziendale;
- utilizzo di sostanze vietate nell'allevamento;
- assenza totale di marchiatura dei capi;

è disposta l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento del premio.

5.3.5. Applicazione delle riduzioni e sanzioni per la zootecnia

L'art. 31, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce che, nel caso in cui si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, l'importo totale dell'aiuto o sostegno cui il beneficiario ha diritto nell'ambito del regime di aiuto è ridotto di una percentuale da determinare.

La percentuale di riduzione si calcola, secondo le indicazioni dell'art. 31, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 640/2014 nel modo seguente: il numero di animali dichiarati per un regime di aiuto nel periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate inadempienze è diviso per il totale degli animali accertati per un regime di aiuto e per il periodo di erogazione del premio in questione.

Gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sono considerati animali per i quali sono state riscontrate inadempienze.

L'art. 65, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 640/2014, stabilisce che quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, l'importo totale dell'aiuto cui l'agricoltore avrebbe diritto nell'ambito di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto:

- a) se le irregolarità riguardano non più di tre animali
 - I. della percentuale di riduzione determinata come sopra specificato;
- b) se le irregolarità riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto cui l'agricoltore ha diritto nell'ambito di uno dei regimi di aiuto per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto come segue:
 - I. della percentuale di riduzione determinata come sopra specificato, se essa non è superiore al 10%, o
 - II. di due volte la percentuale della percentuale di riduzione determinata come sopra specificato, se essa è superiore al 10% ma non al 20%.

Se la percentuale di riduzione determinata è superiore al 20%, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto nell'ambito dei suddetti regimi non è concesso per il periodo di erogazione del premio in questione.

Inoltre, se la percentuale di riduzione determinata è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno a cui l'interessato avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno per l'anno di domanda considerato.

Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'art. 30, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 640/2014.

Se l'importo della sanzione supplementare non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

A titolo riepilogativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:

Tabella 6 - classi di esito per la zootecnia

Irregolarità riscontrate	Percentuale di riduzione determinata	EFFETTO
Fino a 3 capi	Percentuale di riduzione determinata	Applicazione della percentuale di riduzione determinata
Oltre 3 capi	Fino al 10%	Applicazione della percentuale di riduzione determinata
	Oltre il 10% e fino al 20%	Applicazione del doppio della percentuale di riduzione determinata
	Oltre il 20% e fino al 50%	Esclusione dal pagamento
	Oltre il 50%	applicata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'art. 30, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 640/2014. <i>Se l'importo della sanzione supplementare non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.</i>

5.3.6. Riduzione della consistenza zootecnica a seguito del controllo di plausibilità effettuato in fase di controllo in loco

Per le misure a superficie che prevedono la verifica della consistenza zootecnica ai fini del controllo della densità di bestiame (carico UBA/Ha), sulla base di quanto previsto dalle linee guida della Commissione UE per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per il PSR ("Guidance Document on Control and Penalty rules in Rural Development"), durante il controllo in loco dell'azienda deve essere effettuato un controllo di plausibilità. Tale controllo, attraverso la verifica del registro degli animali tenuto dall'azienda e un controllo incrociato di queste informazioni con il numero di animali presenti in stalla e presenti in BDN alla data del controllo in loco, mira a verificare appunto la plausibilità della consistenza zootecnica dichiarata. Nessun controllo di plausibilità è comunque ammesso per le specie animali non contenute nella BDN: gli animali appartenenti a tali specie

devono essere sempre contati e il loro impatto sulla densità deve essere valutato. Pertanto nel caso in cui la densità di bestiame (Carico UBA/Ha) sia un elemento di ammissibilità saranno svolte le seguenti attività:

- 1) Rilevazione della consistenza zootecnica in azienda, durante il controllo in loco, mediante conteggio fisico dei capi;
- 2) Rilevazione della consistenza zootecnica in BDN alla stessa data del conteggio fisico;
- 3) Confronto delle 2 rilevazioni e calcolo dell'eventuale scostamento;
- 4) In caso di scostamento maggiore di zero, applicazione di una riduzione, pari alla percentuale di scostamento calcolata al punto precedente, alla consistenza zootecnica che la regione ha indicato come significativa ai fini del carico di bestiame (es. se il carico va fatto alla data di presentazione della domanda, lo scostamento calcolato in precedenza sarà applicato alla consistenza rilevata alla data di presentazione della domanda).
- 5) Il carico di bestiame sarà calcolato utilizzando la consistenza zootecnica risultante dopo l'applicazione dello scostamento

I controlli di plausibilità sono esclusi per le misure in cui i pagamenti sono calcolati per unità di bestiame.

6. Incremento del campione di ammissibilità – art. 35 Reg. (UE) 809/2014

L'art. 35 del Reg. UE 809/2014 prevede che, sulla base degli esiti tecnici riscontrati nei controlli oggettivi della campagna precedente, Agea proceda all'eventuale incremento delle percentuali minime di selezione del campione.

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

Agea, per ciascun Organismo pagatore, nell'ambito di un particolare regime di aiuto o misura procede, nella campagna successiva, all'estrazione di un campione integrativo, qualora dalla elaborazione dei risultati dei controlli in loco della campagna in corso vengano riscontrati scostamenti, in termini di beneficiari e superfici, superiori alle soglie previste nel documento dei Servizi della Commissione UE "wd DS_CDP_2015_02 - Increase of OTSC_FINAL – Clean".

7. Certificazione del tasso di errore

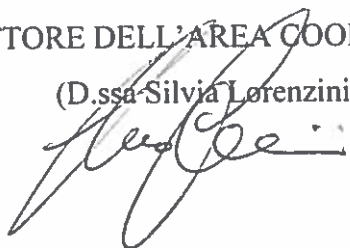
Per ciascun anno finanziario ogni Organismo pagatore, ai fini della certificazione periodica, è tenuto a certificare il tasso di errore secondo quanto previsto dal documento della "Linea direttrice n. 4 sulla dichiarazione di affidabilità".

In particolare, il tasso d'errore viene calcolato rispetto al campione casuale, sulla base della differenza tra l'importo richiesto e l'importo a cui il beneficiario ha avuto diritto prima dell'applicazione di sanzioni in esito ai controlli in loco.

Nel caso in cui il tasso di errore a livello di universo nell'esercizio finanziario in esame venga riscontrato superiore al 2%, l'Organismo pagatore è tenuto a fornire chiarimenti supplementari e un'analisi dei motivi che hanno determinato uno scostamento di rilievo. Inoltre, l'Organismo pagatore è tenuto a comunicare l'indicazione di tutti gli interventi correttivi messi in atto per ridurre il tasso di errore.

Se il tasso d'errore a livello di universo è pari o inferiore al 2% e risulta stabile nel corso degli anni, non occorrono ulteriori analisi.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO
(D.ssa Silvia Lorenzini)



Sommario

1. Premessa	3
2. Riferimenti normativi	3
2.1. Base giuridica Unionale.....	3
2.2. Documenti di lavoro	4
2.3. Altri Documenti	5
2.4. Base giuridica Nazionale	5
3. Controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).....	7
4. Controlli in loco	10
5. Metodo di calcolo degli aiuti	11
5.1. Calcolo superficie determinata per gruppo di coltura	12
5.1.1. Dichiarazioni alfanumeriche.....	14
5.1.2. Dichiarazioni grafiche.....	14
5.1.3. TOLLERANZA TECNICA DI MISURAZIONE DELLE SUPERFICI	15
5.1.4. REGOLE DI COMPENSAZIONE.....	17
5.1.5. Applicazione della tolleranza di 1.000 mq per domanda.....	19
5.2. Regimi di aiuti per superficie, escluso il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, e misure di sostegno connesse alla superficie	20
5.2.1. Calcolo dell'esito per ciascun regime di intervento.....	20
5.2.1.1. Esito per il Regime di base	21
5.2.1.2. Esito per il sostegno facoltativo.....	21
5.2.1.3. Esito per il regime dei piccoli agricoltori	23
5.2.1.4. Esito per la domanda di pagamento (SR)	23
5.2.2. Applicazione delle sanzioni	24
5.2.2.1. Articolo 19bis del Reg. UE 640/2014.....	24
5.2.2.2. Articolo 19 del Reg. UE 640/2014	25
5.3. Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - calcolo dell'esito	27
5.3.1. Applicazione delle riduzioni per la diversificazione	28
5.3.2. Applicazione delle riduzioni per i prati permanenti	31
5.3.3. Applicazione delle riduzioni per le aree di interesse ecologico.....	32
5.3.4. Applicazione della riduzione massima	33
5.3.5. Applicazione delle riduzioni e sanzioni per la zootecnia.....	35

5.3.6. Riduzione della consistenza zootecnica a seguito del controllo di plausibilità effettuato in fase di controllo in loco.....	36
6. Incremento del campione di ammissibilità – art. 35 Reg. (UE) 809/2014.....	37
7. Certificazione del tasso di errore	37